



**COMUNE DI USSITA**  
Provincia di Macerata

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE  
DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

---

**DELIBERAZIONE n. 32 DEL 10-06-21**

---

**OGGETTO:** Approvazione dello schema per adesione e sottoscrizione della relativa Convenzione, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 618 del 17.05.2021, con la quale si regolano le attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante (art. 26 del D.Lgs. 50/2006) mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) con l'utilizzo dei dipendenti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, nell'ambito della disciplina delle funzioni tecniche di cui all'ordinanza commissariale n. 57 del 4 luglio 2018.

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di giugno alle ore 16:50, in videoconferenza, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

<b>Bernardini Silvia</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BRAVI VALENTINA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>NAPOLEONE ROBERTO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Scuderini Venanzio  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Bernardini Silvia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumoli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

**VISTO** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n.244, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 recante *l’“Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la Deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”*;

**RAVVISATO** che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell’incolumità delle persone, con sua Ordinanza n. 110 del 28 ottobre 2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita *“Zona Rossa”*, con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni stabilite nell’ordinanza;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante *l’“Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la Deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”*;

**RAVVISATO** che con Ordinanza Sindacale n. 145 del 29 maggio 2017 è stata ripermetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata Ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;

**RICHIAMATA** l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (O.C.S.R) n. 86 del 24 gennaio 2020 *“Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico”*;

**RAVVISATO** che con la suddetta Ordinanza è stato approvato il Secondo Stralcio del Piano delle Opere Pubbliche del Comune di Ussita;

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto agli articoli 1 e 2, disposizioni di semplificazione delle procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia.

**ATTESO** che, l'articolo 11, comma 1, ha introdotto, poi, il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, stabilendo che le disposizioni dello stesso decreto poiché prevedono semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

**CONSIDERATO** che tra le norme di semplificazione si richiama anche l'articolo 10, comma 7-bis, che ha aggiunto i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004 n. 186. In particolare il comma 2 ter ha stabilito che: *“Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”*

**CONSIDERATO** che, in materia di ricostruzione pubblica disciplinata, per quanto concerne gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, dal decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i. e con riferimento alla relativa gestione commissariale, le disposizioni precitate trovano diretta applicazione, il che comporta l'immediata operatività delle stesse, in relazione alle opere pubbliche inserite nella programmazione già approvata con le Ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e rinvenibili, allo stato, nell'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 che ha approvato un nuovo elenco, unico, in revisione e sostituzione di quelli già oggetto di approvazione con precedenti ordinanze commissariali e in particolare degli interventi ricompresi nei piani e programmi di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni.

**RAVVISATO** che, peraltro, l'articolo 3 della precitata Ordinanza specifica che per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto fatta eccezione per quelle procedure di selezione del privato contraente per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, sia stato già pubblicato il bando o l'avviso pubblico secondo le procedure ordinarie previste dalle vigenti ordinanze

concernenti la ricostruzione pubblica, salva la facoltà della stazione appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, di adottare gli atti di ritiro previsti dal Capo IV-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di avviare nuovamente la procedura selettiva sulla base della disciplina di semplificazione.

**ATTESO** che, in tale contesto rileva il ruolo che l'Ufficio Speciale per la ricostruzione, in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 669 del 2017 e n. 1364 del 2019 svolge in materia sismica per tutti gli interventi inerenti alla ricostruzione sia privata che pubblica.

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla ricostruzione pubblica, le disposizioni - introdotte nell'ambito dell'art. 5 del D.L. 136/2004 concernente l'ambito applicativo delle Norme tecniche per le costruzioni (Normativa tecnica per le costruzioni) - che prevedono che per i progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, la verifica preventiva della progettazione da parte della stazione appaltante (art. 26 del D.Lgs. 50/2006) accerti anche la conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018), sono da considerarsi disposizioni cogenti.

**CONSIDERATO** altresì che, l'esito positivo della verifica deroga alle previsioni dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla sezione II del Capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, produce, di fatto, i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione sismica previsti dalle suddette norme ed esclude dunque l'applicazione delle norme concernenti gli adempimenti per le opere strutturali (la denuncia dei lavori al Genio civile o, per quanto qui ci interessa all'Ufficio speciale per la ricostruzione) nonché per le costruzioni in zone sismiche (l'autorizzazione sismica del genio Civile o dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione). Pertanto, il soggetto a cui è in capo la verifica preliminare diventa la stessa stazione appaltante e per essa il RUP.

**CONSIDERATO** inoltre che, la norma in esame, prevede che i progetti corredati dalla verifica siano depositati, con modalità telematica, presso l'AINOP (Archivio Informativo Nazionale delle Opere Pubbliche), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 109/2018 e che con la stessa modalità sono altresì depositate:

- le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate;
- la relazione a struttura ultimata e il collaudo statico (vale a dire i documenti di cui agli artt. 6 e 7 della L. 1086/1971 e agli artt. 65 e 67 del D.P.R.380/2001).

**RAVVISATO** che, nel contesto degli interventi della ricostruzione pubblica, il Comune, quale soggetto attuatore, con nota protocollo n. 1776 del 10.03.2021, ha manifestato l'esigenza di continuare ad avvalersi dei funzionari dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione come supporto al RUP nell'istruttoria sismica dei progetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**VISTA** la nota prot. regionale n. 60247 del 21.05.2021, con la quale l'U.S.R. ha riscontrato positivamente la richiesta del Comune come sopra, inviando uno schema di Convenzione, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 618 del 17.05.2021, da sottoscrivere congiuntamente per addivenire ad una collaborazione tra Enti.

**ATTESO** che, la precitata collaborazione istituzionale appare rispondere ad un interesse comune propedeutico alla definizione celere degli interventi di ricostruzione pubblica, ed è riconducibile al combinato disposto dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 (accordo tra pubbliche amministrazioni) e dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

**VISTE** le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornate con successiva Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali espressamente prevedono che il ruolo del RUP non può essere esternalizzato e che lo stesso va individuato dal dirigente o da altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche e che qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l'art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tale ultimo caso, è previsto che la stazione appaltante affidi lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Quanto alla possibilità di avvalersi di personale in possesso dei requisiti necessari di altre pubbliche amministrazioni soccorre l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 della stessa legge, disciplinante le determinazioni conclusive delle conferenze dei servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

**VISTO** l'articolo 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che il Commissario straordinario adotti apposita ordinanza con cui disciplinare la costituzione del relativo fondo e la ripartizione delle relative risorse.

**CONSIDERATO** che, tale disposizione si pone in termini di parziale specialità rispetto alla regola di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare nella parte in cui affida l'istituzione e la regolamentazione del Fondo ad un'apposita ordinanza commissariale in luogo del regolamento definito in sede di contrattazione decentrata.

**VISTO** il comma 19, dell'articolo 2-bis, del sopra citato decreto-legge n. 148 del 2017, consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del più volte citato decreto-legge n. 189 del 2016, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del procedimento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**CONSIDERATO** che, con O.C.S.R. n. 57 del 4 luglio 2018 è stato dunque istituito il fondo di cui all'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e disciplinata la ripartizione delle relative risorse, senza il previo ricorso alla contrattazione decentrata integrativa, come peraltro assentito dal Dipartimento della Funzione pubblica.

**VISTO** lo Schema di convenzione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 618 del 17.05.2021, pervenuta con nota prot. regionale n. 60247 del 21.05.2021, assunta al prot. comunale al n. 4747 del 21.05.2021, che regola le attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante (art. 26 del D.Lgs. 50/2006) mediante accertamento della

conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) con l'utilizzo dei dipendenti dell'Ufficio Speciale, nell'ambito della disciplina delle funzioni tecniche disciplinate dall'OCSR n. 57 del 4 luglio 2018;

**DATO ATTO** che la suddetta convenzione è stata stipulata dal direttore pro-tempore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione il quale potrà apporre alla stessa le modificazioni non sostanziali che verranno ritenute necessarie al fine della stessa stipula;

**RAVVISATO** che si rende necessario aderire e sottoscrivere la Convenzione che regolerà i rapporti con l'USR e lo scrivente Comune, approvandone lo schema mediante Deliberazione di Giunta Comunale.

**PRESO ATTO** che nelle more della messa a regime del sistema telematico presso l'AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 109/2018 e fino alla sua effettiva piena funzionalità si dispone che i progetti corredati dalla verifica inerenti la ricostruzione pubblica possono continuare ad essere depositati presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione a cui competono le determinazioni in merito alla concessione del contributo pubblico inerente la ricostruzione post sisma 2016 ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del decreto-legislativo 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione e dal Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. DI **RICHIAMARE**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tutte le premesse sopra esposte;
2. DI **APPROVARE** l'unito schema per adesione e sottoscrizione della relativa Convenzione da aderire e sottoscrivere, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 618 del 17.05.2021, pervenuta con nota prot. regionale n. 60247 del 21.05.2021, assunta al prot. comunale al n. 4747 del 21.05.2021, con la quale si regolano le attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante (art. 26 del D.Lgs. 50/2006) mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) con l'utilizzo dei dipendenti dell'Ufficio Speciale, nell'ambito della disciplina delle funzioni tecniche di cui all'ordinanza commissariale n. 57 del 4 luglio 2018;
3. DI **DEMANDARE** al Responsabile del Servizio IV - Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione, la sottoscrizione in nome e per conto del Comune di Ussita dello schema di convenzione di cui al punto che precede, nonché tutti gli ulteriori adempimenti in merito;

4. DI **DARE ATTO** che la convenzione, di cui trattasi, regolerà i rapporti tra lo scrivente Comune e l'USR;
5. DI **PRENDERE ATTO** che la suddetta convenzione è stata stipulata dal direttore pro-tempore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione il quale potrà apporre alla stessa le modificazioni non sostanziali che verranno ritenute necessarie al fine della stessa stipula;
6. DI **PRENDERE ATTO**, inoltre che nelle more della messa a regime del sistema telematico presso l'AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 109/2018 e fino alla sua effettiva piena funzionalità, i progetti corredati dalla verifica inerenti alla ricostruzione pubblica possono continuare ad essere depositati presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione.
7. Di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il progetto in argomento e porre in condizione l'Ufficio tecnico di attuare i successivi adempimenti di competenza.

SERVIZIO " LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE "

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to ORTENZI PATRIZIA

SERVIZIO "CONTABILITA' E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della proposta del presente atto.

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Boccaccini Gianluca

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Scuderini Venanzio

---

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno        e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li

L'INCARICATO  
F.to

---

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari data        con nota prot.n. ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000.

Li

L'INCARICATO  
F.to

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

Il Responsabile